

<b>EDITORIALE</b>	<b>PAG. 02</b>
<b>PENSIONI DI VECCHIAIA</b>	<b>PAG. 03</b>
<b>PROTOCOLLO SUL WELFARE: MAGGIORI TUTELE PER I DISOCCUPATI</b>	<b>PAG. 08</b>
<b>RIVISTA LA TASSA SUL LUSSO DELLA SARDEGNA</b>	<b>PAG. 09</b>
<b>IL LAVORO FA MALE</b>	<b>PAG. 10</b>
<b>TONNAGE TAX: QUESITO SUL REGIME DI APPLICAZIONE</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>CONSERVAZIONE DEI DATI DEL TRAFFICO: ACCORGIMENTI</b>	<b>PAG. 12</b>



## FINANZA UNITA

Anno XX - Numero 2 - Marzo 2008  
 Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003  
 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

### Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:

FIM SERVICE SNC  
 via Milano, 14/H - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)  
 Via Bolama, 7 - 20126 Milano Tel.: 02 27007529 Fax: 02 2579741  
 www.fimservice.it - info@fimservice.it

### Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

**Direttore Tributario:** Rosario Morgante

**Redattore:** Danilo Zanelli, Claudia Cisarri

**Graphic Designer:** Francesca Sarcina

**Stampa:** Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

Prezzo di copertina 6,67 euro più contributo stampa libero

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.2579741

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali.

Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990

Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524

Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96

Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.

Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati

Tel.: 02.27007529 Fax.: 02.2579741

## EDITORIALE

**C**hi tace acconsente. E' un luogo comune, tratto dalla saggezza popolare, che non sempre trova riscontro nella realtà. A volte colui che tace... mostra disinteresse o fastidio. Dipende dal carattere della persona che resta silente e dalla situazione. La parola non detta, a volte, non nasconde nulla, è semplicemente un'affermazione non fatta, una proposta non raccolta, un rifiuto insomma, Sembra un'ovvietà, ma talvolta è necessaria una sentenza per far comprendere questa semplice verità.

Questo tema non riguarda soltanto la filosofia dei comportamenti umani o l'antropologia. A volte l'esatta interpretazione del silenzio ha conseguenze giuridiche rilevanti.

La Corte di Cassazione, proprio di recente, ha esaminato la questione, tracciando il confine tra il silenzio-assenso e il silenzio-rifiuto. Il problema che la Suprema Corte ha dovuto prendere in esame è presto detto: una società di fornitura di videogiochi ha spedito del materiale a un'altra società, senza trasmettere alcuna proposta contrattuale. Tempo dopo la società destinataria si è vista recapitare una richiesta di pagamento, come se il contratto fosse stato concluso e fossero sorte le relative obbligazioni. Un comportamento a dir poco discutibile, puntualmente censurato dai giudici della Cassazione, che ha approfittato dell'occasione per mettere in rilievo alcuni aspetti essenziali. La nascita delle obbliga-

zioni sinallagmatiche è collegata alla presenza di due elementi irrinunciabili: la proposta contrattuale e la relativa accettazione. L'articolo 1326 del codice civile, a tale proposito, non lascia spazio a dubbi: "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da



lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in

forma diversa".

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta: Nel caso specifico mancava la proposta e, di conseguenza, l'accettazione. Ma anche quando c'è una proposta vera e propria, formalmente e sostanzialmente identificabile come tale, il silenzio non vale certo come accettazione, com'è ovvio.

Il diritto contempla il silenzio assenso, in presenza di circostanze oggettive ed elementi di fatto inequivocabili, tali da far ritenere che l'assenza di risposta sia da considerare implicitamente una tacita accettazione. Tali circostanze devono integrare una fattispecie in cui sia oggettivamente riscontrabile il dovere di parlare.

## PENSIONI DI VECCHIAIA

**C**on la legge n. 247 del 2007 sono state introdotte nell'ordinamento le "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".

Tra le novità previste dal protocollo, segnaliamo: 1) l'abolizione del cosiddetto scalone, che comportava un brusco innalzamento dell'età pensionabile (da 57 a 60 anni): l'innalzamento non è stato derubricato dall'agenda, ma sarà più graduale; 2) l'abolizione dei contributi sugli straordinari; 3) la limitazione della durata dei contratti a termine, che non potrà essere superiore ai 6 mesi. La legge può essere considerata l'ultimo atto rilevante del governo Prodi, caduto con un voto di sfiducia al senato il 24 gennaio di quest'anno.

Le disposizioni della legge sono in vigore dal 1° gennaio 2008.

Riportiamo su queste pagine due circolari Inps che illustrano il contenuto di alcune disposizioni del testo legislativo.

### Riferimenti normativi

#### 1) Inps – Circolare del 15 gennaio 2008

**OGGETTO: Articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuova disciplina sulle decorrenze della pensione di vecchiaia**

Come noto la legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008 le c.d. "finestre di accesso" per il pensionamento di vecchiaia.

Con messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007 sono state fornite le prime istruzioni relative all'applicazione della nuova normativa.

In particolare, era stato già chiarito che la nuova disciplina sulle "finestre di accesso" non si applica a coloro che hanno raggiunto il requisito anagrafico e contributivo prima del 31 dicembre 2007.

Al riguardo, in accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed anche al fine di evitare il contenzioso, si precisa che la disposizione in oggetto non è applicabile ai lavoratori che abbiano in corso alla

data del 31 dicembre 2007 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni previste dai CCNL, ancorché raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi dopo la predetta data del 31 dicembre 2007.

Pertanto, per effetto di tale modifica normativa l'età per la concretizzazione del beneficio pensionistico di vecchiaia è stata modificata in ragione del periodo intercorrente tra il compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia e la predetta "apertura della finestra".

Anche su tale punto la scrivente Direzione Generale, stante la rilevanza sociale della fattispecie, ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il predetto Ministero, con la nota del 10.01.2008 prot. 15/V/0000379/03.01.01, ha espresso l'opinione che così come viene riconosciuta la tutela alle donne - da costante orientamento giurisprudenziale-, secondo il quale l'età limite per il pensionamento non coincide con quella lavorativa, oltre la quale è consentito il recesso "ad nutum", allo stesso modo deve essere riconosciuta anche alla generalità dei lavoratori dipendenti nel momento in cui il godimento della pensione di vecchiaia è condizionato all'apertura della "finestra di accesso".

Pertanto, sulla base anche delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, la possibilità di recesso "ad nutum" viene differita, alla luce delle nuove disposizioni previdenziali sulle decorrenze della pensione di vecchiaia, alla data di effettiva apertura della "finestra di accesso".



**2) Inps - Circolare dal 4 febbraio 2008**

**OGGETTO: Articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Aumento della percentuale di commisurazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti. Prolungamento della durata dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali. Articolo 1, comma 84, legge 24 dicembre 2007, n. 247. Pagamento dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

**INPS**

**CIRCOLARE N. 15 del 04.02.2008**

**SOMMARIO:** A) Aumento del periodo massimo indennizzabile con il trattamento ordinario di disoccupazione non agricola con requisiti normali. B) Aumento della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali dal 1° gennaio 2008. C) Rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti. D) Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi. E) Istruzioni contabili.

**A) ARTICOLO 1, COMMA 25, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247. INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI**

L'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, ha disposto, tra l'altro, l'elevazione del periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con

requisiti normali - di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 - a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

Tali modifiche concernono i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali a valere dal 1° gennaio 2008.

Lo stesso comma dispone che la percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità in parola è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi, al 50 per cento per i due mesi susseguenti e al 40 per cento per i restanti mesi di beneficio.

La contribuzione figurativa viene riconosciuta per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste.

Per quanto riguarda l'età da prendere in considerazione al fine dell'elevazione della durata della prestazione, si precisa che il possesso del requisito richiesto - età inferiore, pari o superiore a 50 anni - deve essere accertato con riferimento alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.

L'ultimo periodo del comma 25 ribadisce che l'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione, disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Pertanto, l'assicurato con un'età inferiore a 50 anni avrà diritto a un massimo di

**Studio Bortone  
Luca&Fabio**

**COMMERCIALISTI**

**via Poliziano Angelo 8  
00184 ROMA  
Tel.: 06.4872706**

otto mesi, di cui i primi 6 al 60 per cento della retribuzione e i successivi due al 50 per cento.

L'assicurato con un'età pari o superiore a 50 anni avrà diritto a un massimo di dodici mesi, di cui i primi sei mesi al 60 per cento, i successivi due al 50 per cento e gli ulteriori quattro al 40 per cento.

**B) ARTICOLO 1, COMMA 26, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247. INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI**

L'articolo 1, comma 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto, tra l'altro, la rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione, dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti - di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 - al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

Tali modifiche concernono i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in pagamento dal

1° gennaio 2008.

**C) ARTICOLO 1, COMMA 84, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247. INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI E RIDOTTI AI LAVORATORI SOSPESI**

L'articolo 1, comma 84, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto, tra l'altro che, per l'anno 2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute fino a 65 giornate, come già previsto dal decreto legge n. 35 del 2005.

Dello stanziamento annuo di 48 milioni per i requisiti normali e di 6 milioni per i requisiti ridotti, stanziamento a copertura del succitato limite di 65 giornate, 20 milioni sono destinati a finanziare gli interventi da effettuarsi in deroga all'articolo 13, comma 10, del citato decreto legge, n. 35 del 2005 (limite delle 65 giornate e cosiddetto "anno mobile").

Tale deroga è prevista dallo stesso articolo 1, comma 84 per l'indennizzabilità delle ulteriori giornate di

